

# dossier

14 dicembre 2021

## Misure urgenti finanziarie e fiscali

---

D.L. 209/2021 - A.S. 2470

---



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei deputati

X  
V  
I  
I  
I  
L  
E  
G  
I  
S  
L  
A  
T  
U  
R  
A



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario

TEL. 06 6706-2451 - [stud1@senato.it](mailto:stud1@senato.it) - [@SR\\_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 486



SERVIZIO STUDI

Dipartimento finanze

Tel. 066760-9496 [st\\_finanze@camera.it](mailto:st_finanze@camera.it) - [@CD\\_finanze](https://twitter.com/CD_finanze)

Progetti di legge n. 522

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

## INDICE

### SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1, commi 1 e 3 ( <i>Misure urgenti per l'anticipo di spese</i> ).....	7
Articolo 1, commi 2 e 3 ( <i>Risorse finanziarie per vaccini e farmaci contro il COVID-19</i> ) .....	8
Articolo 2 ( <i>Misure per la funzionalità delle Forze di polizia</i> ) .....	9
Articolo 3 ( <i>Inapplicabilità verifica dell'adempimento degli obblighi di versamento</i> ) .....	13
Articolo 4 ( <i>Disposizioni finanziarie</i> ).....	15
Articolo 5 ( <i>Entrata in vigore</i> ).....	21



## **SCHEDE DI LETTURA**



**Articolo 1, commi 1 e 3**  
***(Misure urgenti per l'anticipo di spese)***

**L'articolo 1, comma 1, incrementa di 1.400 milioni € per il 2021, l'autorizzazione di spesa per il contributo in conto impianti a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a**

In dettaglio, il **comma 1 incrementa di 1.400 mln € per l'anno 2021** l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, co. 86 della legge n.266 del 2005 (legge finanziaria 2006) ed il successivo **comma 3** reca la copertura finanziaria della norma ai sensi dell'articolo 4 (alla cui scheda si rinvia).

Si tratta del **contributo in conto impianti** previsto dalla suddetta legge finanziaria **a favore del Gestore della infrastruttura ferroviaria nazionale (RFI)** a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per la manutenzione straordinaria.

Si ricorda che i finanziamenti in conto impianti a RFI sono posti sul cap.7122/MEF, nell'ambito del Programma 13.8 "Sostegno allo sviluppo del Trasporto".

Un finanziamento analogo, per 1.300 milioni di euro per il 2021, è stato previsto dall'articolo 16, comma 1, del **decreto legge n. 146 del 2021**, in corso di esame parlamentare al Senato per la conversione in legge.

Quindi il finanziamento per 1.400 milioni € disposto dal **comma 1** in commento si va ad aggiungere al finanziamento di 1.300 milioni € già disposto dal D.L: n. 146/2021, per un totale di 2.700 milioni di € per il 2021.

Si ricorda che il MIMS e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) hanno sottoscritto, il 26 novembre 2021, **l'Aggiornamento 2020-2021 del Contratto di Programma 2017-2021, parte Investimenti**, che prevede l'assegnazione di risorse per un valore di circa **31,7 miliardi di euro** recependo l'evoluzione della programmazione e contrattualizzando i finanziamenti del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, del Fondo Complementare, dell'Allegato Infrastrutture al DEF e delle leggi di Bilancio 2020 e 2021.

Si ricorda altresì che il **disegno di legge di Bilancio 2022**, in corso di esame al Senato, prevede all'art. 134, i seguenti finanziamenti del Contratto di programma tra MIMS e RFI- Parte Investimenti 2022-2026:

- 250 milioni di euro l'anno 2025;
- 300 milioni per il 2026;
- 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032;
- 550 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2036.

**Articolo 1, commi 2 e 3**  
*(Risorse finanziarie per vaccini e farmaci contro il COVID-19)*

Il **comma 2 dell'articolo 1** incrementa, **nella misura di 1.850 milioni di euro per l'anno 2021**, la dotazione del Fondo (istituito nello stato di previsione del Ministero della salute) **per l'acquisto dei vaccini contro il COVID-19 e dei farmaci per la cura dei pazienti affetti dalla medesima malattia infettiva**. Per la copertura finanziaria dell'onere derivante dal suddetto incremento, il **comma 3** rinvia alle disposizioni di cui al successivo **articolo 4**.

Si ricorda che, nella normativa finora vigente<sup>1</sup>, la dotazione del Fondo era pari a 3.200 milioni di euro, sempre per il 2021, e che l'**articolo 90, comma 1**, del disegno di legge di bilancio per il 2022 (**A.S. n. 2448 - Annesso**) introduce una dotazione relativa al 2022, pari a 1.850 milioni di euro.

---

<sup>1</sup> Cfr. l'articolo 1, comma 447, della [L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), e l'articolo 20, comma 1, del [D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69](#).

## **Articolo 2** *(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia)*

L' **articolo 2** destina risorse - per il periodo tra il 1° agosto ed il 31 dicembre 2021 - sia per l'impiego delle Forze di polizia e delle polizie locali nel dispositivo di sicurezza per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 (per complessivi 49,1 milioni: **comma 1**) sia per il Corpo di polizia penitenziaria a fronte della situazione emergenziale epidemica (per complessivi 3,9 milioni: **comma 2**).

Il comma 3 demanda per la copertura degli oneri finanziari alle modalità dettate dall'articolo 4 del decreto-legge in esame.

Il **comma 1** autorizza - ai fini della prosecuzione del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso - per l'anno 2021 la spesa di **49.103.808** euro, per il **personale delle Forze di polizia e delle polizie locali**.

Il lasso temporale di riferimento è dal 1° agosto al 31 dicembre 2021.

Tale autorizzazione di spesa è così ripartita:

- **900.558** euro per il pagamento dei servizi espletati **congiuntamente** dal personale della **Polizia di Stato** e dal personale delle **Forze armate**;
- **1.940.625** euro per il pagamento degli **altri oneri** connessi all'impiego del personale delle **polizie locali**;
- **15.835.500** euro per gli **ulteriori oneri** connessi all'impiego del personale delle **Forze di polizia**;
- **30.427.125** euro per il pagamento delle prestazioni di **lavoro straordinario** del personale delle **Forze di polizia**.

La quantificazione degli oneri è calcolata (si legge nella relazione tecnica) sulla base di una proiezione delle unità di personale impiegate giornalmente durante l'anno 2020 ed in un quadrimestre del 2021, vale a dire: 20.500 unità per le Forze di polizia (7.500 unità per la Polizia di Stato; 10.000 unità per l'Arma dei Carabinieri; 3.000 unità per la Guardia di Finanza) e 1.500 unità delle polizie locali.

Diversamente da analoga disposizione valevole per il trimestre del 2021 antecedente (recata dall'articolo 74, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021), la disposizione in commento non menziona il pagamento delle indennità di ordine pubblico delle Forze di polizia, alla luce della sufficiente capienza delle risorse finanziarie disponibili per il corrente esercizio finanziario e di una prevista diminuzione delle giornate di ordine pubblico, quale tipologia di impiego delle Forze di polizia.

Diversamente, sul piano operativo è riscontrabile un crescente impiego in servizi perlustrativi e di pattugliamento (per controlli o in funzione anti-assembramento)

svolti congiuntamente con le Forze armate. Di qui la menzione, nella disposizione, di tale tipo di impiego, ai fini dell'autorizzazione di spesa.

La previsione, si è ricordato, fa seguito a quanto disposto dall'articolo 74, comma 3 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021.

Esso ha autorizzato - in relazione allo svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica in corso - per l'anno 2021 la spesa di 40.317.880 euro, per il personale delle Forze di polizia e delle polizie locali. È da intendersi che il lasso temporale di riferimento fosse dal 1° maggio al 31 luglio 2021.

Tale autorizzazione di spesa era così ripartita: 13.185.180 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali; 8.431.150 euro per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di polizia; 18.701.550 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia<sup>2</sup>.

Precedentemente, l'articolo 35, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021 (cd. 'decreto-sostegni') ha autorizzato lo stanziamento di 92.063.550 euro per le medesime finalità sopra ricordate (secondo la seguente ripartizione: 51.120.750 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali; 17.194.800 euro per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di polizia; 23.748.000 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia).

Antecedentemente, la legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 351, [legge n. 178 del 2020](#)) è intervenuta per finalità analoghe con autorizzazioni di spesa per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2021, così modulate: 40.762.392 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali; 11.478.200 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.

Innanzitutto, l'articolo 32, comma 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 disponeva per il periodo dal 16 ottobre 2020 fino al 24 novembre 2020 l'autorizzazione di spesa di complessivi 67.761.547 euro, ripartiti per il pagamento della indennità di ordine pubblico (44.177.280 euro, si evinceva dalla relazione tecnica) nonché delle prestazioni di lavoro straordinario (15.304.267 euro) del personale delle Forze di polizia. Così come autorizzava risorse per fare fronte agli oneri connessi all'impiego delle polizie locali (euro 8.280.000, si evinceva dalla relazione tecnica).

Ed in sede di conversione di quel decreto-legge, vi confluiva altresì (quale articolo 32-*bis*) quanto statuito dall'articolo 20 del successivo decreto-legge n. 157 del 2020 (cd. 'ristoriquater'), recante autorizzazione per il periodo ricompreso tra il 25 novembre e il 31 dicembre 2020: 48.522.984 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle

---

<sup>2</sup> Il medesimo decreto-legge n. 73 del 2021 ha disposto, in altro comma (ossia il comma 9) - per le attività effettuate nel medesimo trimestre: maggio-luglio 2021 - la spesa di 18.575.092 euro per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario connesse al controllo del territorio ed alla vigilanza economico-finanziaria, rese dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza. Si tratta di stima calibrata sulla previsione di impiego di complessive 62.574 unità di personale (così ripartite, si leggeva nella relazione tecnica: 26.074 unità della Polizia di Stato; 24.000 unità dell'Arma dei Carabinieri; 12.500 unità della Guardia di finanza), per cinque ore mensili aggiuntive *pro-capite*. È a notare come quelle così considerate fossero prestazioni di lavoro straordinario diverse da quelle oggetto del comma 3 di questo stesso articolo del decreto-legge. Lì si trattava di attività svolta entro il dispositivo di pubblica sicurezza preordinato in via emergenziale al contenimento del contagio pandemico; qui della tradizionale attività di controllo del territorio finalizzata al mantenimento della sicurezza pubblica e alla prevenzione e al contrasto della criminalità.

Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali; 13.773.840 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.

Risalendo ancora a ritroso, l'articolo 37 del decreto-legge n. 104 del 2020 autorizzava (al comma 1) - per la prosecuzione dal 1° luglio 2020 fino al 15 ottobre 2020 del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della emergenza epidemiologica - l'ulteriore spesa di 24.696.021 euro, di cui 20.530.146 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e 4.165.875 euro per il pagamento degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali (precedentemente per le polizie locali, l'articolo 115 del decreto-legge n. 18 del 2020 aveva istituito presso il Ministero dell'interno per l'anno 2020 un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro, al fine di contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale).

A monte di tutta la sequenza normativa, dapprima l'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, indi con l'identico testo l'articolo 74, comma 01, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (abrogativo del decreto-legge n. 9) avevano autorizzato la spesa di 4.111.000 euro per l'anno 2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, per un periodo di 30 giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego, del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. La spesa era finalizzata allo svolgimento, da parte delle Forze di polizia e delle Forze armate, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del Covid-19.

Ai medesimi fini, l'articolo 74, comma 1, ancora del decreto-legge n. 18 del 2020 autorizzava una nuova spesa in conseguenza dell'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure di contenimento dell'epidemia, per un periodo di ulteriori 90 giorni, a decorrere dalla scadenza del periodo iniziale di 30 giorni sopra ricordato. Siffatta autorizzazione di spesa era pari a complessivi 59.938.776 euro per l'anno 2020 (dei quali 34.380.936 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, 25.557.840 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale).

Il combinato disposto sopra ricordato del decreto-legge n. 18 'copriva' dunque un periodo complessivo di quattro mesi. Poiché la data di effettivo impiego delle Forze di polizia per l'emergenza epidemiologica era stata il 24 febbraio 2020, il termine di 'esaurimento' delle misure previste dall'articolo 74 del decreto-legge n. 18 si collocava sul finire del mese di giugno 2020.

Seguivano le disposizioni dell'articolo 23 del decreto-legge n. 34 del 2020. Esse non agivano sulla proiezione temporale di tale termine, il quale rimaneva pressoché immutato (30 giugno 2020). Agivano bensì sull'estensione della platea dei destinatari.

Infatti il personale delle Forze di polizia impegnato nell'emergenza era stato in fatto ben superiore a quello inizialmente stimato. Se il decreto-legge n. 18 aveva stimato l'impegno di 4.000 unità, il dispositivo effettivo impiegato era giunto a 55.700 unità (impegnate nelle attività per assicurare l'osservanza delle misure di contenimento della diffusione del contagio). Ad esse si erano aggiunte allora 1.000 unità della Guardia di finanza (impegnate nei controlli e riscontri circa le attività economiche consentite, con supporto ai Prefetti sul territorio) nonché circa 12.000 unità di appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale, messi a disposizione dei Prefetti.

Il comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 34 del 2020 mirava a 'ricalibrare' le analoghe previsioni del decreto-legge n. 18, alla luce dell'andamento effettivo dell'impiego di forze dell'ordine nell'opera di contenimento dell'epidemia. Pertanto autorizzava l'ulteriore spesa per le Forze di polizia di 13.045.765 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, di 111.329.528 euro per la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico.

Il **comma 2** autorizza - del pari per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2021 - la spesa di **3.948.105** euro per il pagamento (anche in deroga ai limiti vigenti) delle prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento da parte del personale del **Corpo di polizia penitenziaria** dei compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico.

L'articolo 32-*bis* del [decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020](#) come convertito, al comma 5 autorizzava la spesa complessiva di euro 3.636.500 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del solo personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020.

Successivamente l'articolo 35, comma 4, del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021 ha autorizzato la spesa di 3.640.384 euro per il pagamento del lavoro straordinario svolto dal personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, nel periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, in ragione dei più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico.

A seguire l'articolo 74, comma 11 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021 ha previsto 3.427.635 euro per il pagamento del lavoro straordinario svolto dal personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni e del personale appartenente al comparto funzioni centrali dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità, per il periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2021.

Il **comma 3** demanda alle modalità di copertura finanziaria delineate dall'articolo 4 del presente decreto-legge, onde far fronte ai complessivi oneri, pari a **53.051.913** euro.

**Articolo 3**  
***(Inapplicabilità verifica dell'adempimento  
degli obblighi di versamento)***

L'articolo 3 dispone che **l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di verificare preventivamente**, per pagamenti di importi superiore a 5 mila euro, se il beneficiario è inadempiente ai versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, **non si applica per l'erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto.**

In particolare, la norma stabilisce che le disposizioni che prevedono, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, **l'erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto**, si interpretano nel senso che a tali erogazioni non si applicano le disposizioni in materia di **verifica dell'adempimento degli obblighi di versamento** derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento necessaria ai fini del **pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni** (articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

A tale proposito si ricorda che il sopra citato articolo 48-*bis* prevede, tra l'altro, che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Nella Relazione tecnica sulla norma in esame viene evidenziato che i contributi a fondo perduto di che trattasi, con finalità di sostegno economico alle imprese in ragione all'emergenza Covid (oltretutto esente da imposizione), non possono che derogare alla procedura prevista dall'art. 48-*bis* del T.U. riscossione, che ha finalità essenzialmente recuperatorie. Inoltre, le erogazioni massive di contributi correlati all'emergenza COVID-19, quale occasione di verifica di eventuali inadempimenti del contribuente beneficiario di pagamenti da parte della P.A., non potevano essere state considerate all'epoca dell'introduzione dell'art. 48-*bis* nella formulazione vigente non determinandosi, pertanto, effetti finanziari sul maggior gettito da riscossione coattiva ascritto alla disposizione.

In merito alla individuazione dei diversi contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 si veda la pagina web [Contributi a fondo perduto](#) nonché della [Circolare N. 5/E](#) dell'Agenzia medesima con la

quale sono forniti chiarimenti ai fini della fruizione dei contributi a fondo perduto previsti dai commi da 1 a 9 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e da altri provvedimenti.

## **Articolo 4** **(Disposizioni finanziarie)**

L'articolo 4 reca la **quantificazione degli oneri** e indica le corrispondenti **fonti di copertura finanziaria** relativamente agli articoli 1 e 2 del presente decreto.

In particolare, il **comma 1** reca innanzitutto la **quantificazione degli oneri** derivanti dagli articoli 1 e 2 del presente decreto (l'articolo 3 reca infatti una norma di interpretazione autentica priva di effetti finanziari), pari a **3.353.051.913 euro** per l'anno **2021**.

Quanto alla relativa **copertura finanziaria**, il medesimo comma stabilisce che si provvede:

- a) quanto a **497 milioni** di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del [decreto-legge n. 79 del 2021](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2021.

Si tratta dell'autorizzazione di spesa relativa al c.d. **assegno temporaneo per i figli minori**, una misura transitoria, per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021, in favore dei nuclei familiari che, in ragione dei profili soggettivi dei relativi componenti, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare di cui di cui all'articolo 2 del [decreto-legge n. 69 del 1988](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1988. Il beneficio è riconosciuto dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) nel limite massimo complessivo di 1.580 milioni di euro per l'anno 2021.

Secondo la **relazione tecnica** allegata al decreto-legge in esame, dalle evidenze amministrative, opportunamente integrate per tener conto delle giacenze ancora esistenti per le domande già pervenute e dalla stima delle domande che perverranno fino alla fine dell'anno, la spesa complessiva 2021 relativa all'assegno temporaneo risulta stimabile in 1.083 milioni di euro, di cui 385 milioni per l'integrazione dell'assegno temporaneo sul reddito di cittadinanza. Il **minor onere complessivo** stimato per l'anno 2021 (luglio-dicembre), risulta dunque pari a 497 milioni di euro;

- b) quanto a **400 milioni** di euro, mediante corrispondente utilizzo del **fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente**, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica ([legge n. 196 del 2009](#)).

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 27 (Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale) della legge di contabilità e finanza pubblica, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) sono istituiti, nella

parte corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente, un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.

La relazione tecnica (RT) allegata al decreto-legge chiarisce che l'utilizzo disposto dalla lettera in esame è reso possibile in ragione del fatto che l'**importo del fondo** da destinare alla riassegnazione dei residui passivi perenti è stato **rideterminato in considerazione delle richieste di reiscrizione**, formulate ai sensi del [D.P.R. n. 270 del 2001](#) (Regolamento di semplificazione delle procedure di reiscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti), che sono effettivamente pervenute in misura inferiore alle previsioni;

- c) quanto a **600 milioni** di euro, mediante corrispondente utilizzo del **fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale**, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009).

Si veda la lettera precedente. Anche per questo utilizzo, la relazione tecnica specifica che le risorse sono rese disponibili dalle **minori richieste di reiscrizione** di residui passivi perenti;

- d) quanto a **40 milioni** di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di **parte corrente** di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si ricorda che il comma 5 dell'articolo 34-ter della legge di contabilità e finanza pubblica prevede che in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato venga quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei **residui passivi perenti eliminati**. Con la legge di bilancio, annualmente, le somme corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente possono essere **reiscritte**, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate;

- e) quanto a **50 milioni** di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di **parte capitale** di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si veda la lettera precedente;

- f) quanto a **40 milioni** di euro, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge finanziaria 2001 ([legge n. 388 del 2000](#)), che, alla data del 15 ottobre 2021, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;

Si tratta delle somme afferenti le entrate derivanti dalle **sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato** che, alla data del 15 ottobre 2021, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che pertanto vengono definitivamente acquisite all'erario;

- g) quanto a **200 milioni** di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 330, della legge di bilancio 2020 ([legge n. 160 del 2019](#)).

Si tratta dell'autorizzazione di spesa relativa al «**Fondo per la disabilità e la non autosufficienza**», istituito dall'articolo 1, comma 330, della legge di bilancio 2020 al fine di dare attuazione a interventi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Fondo ha una dotazione pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, a **200 milioni di euro per l'anno 2021** e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

La relazione tecnica precisa che tale riduzione si rende possibile considerato che il relativo disegno di legge ([Delega al Governo in materia di disabilità - Norme per garantire la vita indipendente delle persone con disabilità - AC 3347-A](#)) è in corso di discussione parlamentare e ciò comporterà il mancato utilizzo delle predette risorse per le finalità previste.

- h) quanto a **10 milioni** di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 290, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019).

Si tratta del fondo per l'attribuzione di **rimborsi in denaro** a favore di soggetti che fanno uso di **strumenti di pagamento elettronici** (programma c.d. *cashback*). Su tale fondo, l'articolo della legge di bilancio 2020 sopra citato aveva stanziato, nello stato di previsione del MEF, l'importo annuo di tre miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022.

Il **programma cashback** è stato sospeso per il secondo semestre 2021 dall'articolo 11-bis, comma 1, del [decreto-legge n. 73 del 2021](#) (come convertito della legge n. 106 del 2021).

Si rammenta che l'articolo 199 del disegno di legge di bilancio 2022, attualmente all'esame del Senato della Repubblica ([Atto del Senato 2448](#)), dispone la conclusione del programma al **31 dicembre 2021**.

La RT precisa che le risorse in questione sono disponibili tenuto conto dei pagamenti disposti con riferimento a quanto maturato dagli aderenti l'iniziativa in questione nel corso del 2021.

#### • Il *Cashback*

L'articolo 1, comma 288 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) prevede che le **persone fisiche maggiorenni** residenti nel territorio dello Stato che effettuano abitualmente - al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione - acquisti con **strumenti di pagamento elettronici** hanno diritto ad un **rimborso in denaro**, nei casi, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dalle disposizioni attuative previste dal successivo comma 289. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

Il comma 289 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, emani uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 288, 289-*bis* e 289-*ter*, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 290.

Con il più volte citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze [n. 156 del 2020](#), sono state stabilite le modalità di attuazione della disciplina in oggetto.

Si ricorda che l'adesione al *cashback* è comunque su **base volontaria**.

Si segnala infine che le iniziative relative al *cashback* (come altre misure quali la alla lotteria dei corrispettivi) erano ricondotte al c.d piano [Italia Cashless](#), relativo alle misure per **ridurre dell'uso del contante e favorire il tracciamento dei pagamenti**.

- i) quanto a **200 milioni** di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 13, primo periodo, del [decreto-legge n. 41 del 2021](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021, relativi ai **trattamenti di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)**.

La RT specifica che l'attuale dimensione dell'autorizzazione di spesa in esame a seguito delle successive rideterminazioni è pari a 347,9 milioni di euro per l'anno 2021. Con la riduzione di 200 milioni di euro viene rideterminati in 147,9 milioni di euro per l'anno 2021, che sulla base degli elementi di monitoraggio disponibili risulta, con sufficienti margini di prudenzialità, adeguata per il soddisfacimento del riconoscimento degli

istituiti in esame. Dalla disposizione deriva pertanto una minore spesa per 200 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e di 148 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e di indebitamento netto (minori prestazioni).

- l) quanto a **150 milioni** di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021.

Si tratta dei **Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l'INPS** di cui di cui all'articolo 27 del [decreto legislativo n. 148 del 2015](#).

Secondo la RT, la disposizione, sulla base degli elementi di monitoraggio acquisiti dai c.d. fondi alternativi, riduce l'autorizzazione di spesa destinata a finanziare le prestazioni di integrazione salariale riconosciute dai medesimi fondi alternativi per complessivi 150 milioni di euro per l'anno 2021. Dalla disposizione deriva una minore spesa in termini di saldo netto da finanziare per 150 milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto (minori prestazioni);

- m) quanto a **300 milioni** di euro, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

Si tratta delle **risorse relative ai trattamenti ordinari di integrazione salariale** (comma 1), ai **trattamenti di integrazione salariale in deroga** (comma 2) e ai **trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA)** (comma 8) di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021.

Secondo la RT, tali somme risultano disponibili a seguito dei pagamenti disposti in relazione alla richiamata normativa nel corso del 2021, con riferimento ai contributi a fondo perduto erogati in favore degli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19;

- n) quanto a **868 milioni** di euro, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 29, del [decreto-legge n. 73 del 2021](#), convertito con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

Si tratta delle risorse relative al **contributo a fondo perduto** a favore di tutti i soggetti che hanno la **partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021**, e

che presentano determinati requisiti, nonché di quelle relative al **contributo a fondo perduto, alternativo al precedente, a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario**, ad eccezione di alcuni soggetti. Entrambi i contributi sono stati introdotti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 2021.

Anche in questo caso, secondo la RT, tali somme risultano disponibili a seguito dei pagamenti disposti in relazione alla richiamata normativa nel corso del 2021, con riferimento agli ulteriori contributi a fondo perduto erogati in favore degli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19;

- o) quanto a **93 milioni** di euro, mediante corrispondente riduzione del **Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali**, di cui all'articolo 6, comma 2, del [decreto-legge n. 154 del 2008](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2008;
- p) quanto a **18,046 milioni** di euro, mediante corrispondente utilizzo delle **maggiori entrate** derivanti dall'**articolo 2**.

Ai sensi del **comma 2**, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti **variazioni di bilancio**. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad **anticipazioni di tesoreria**, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

**Articolo 5**  
***(Entrata in vigore)***

**L'articolo 5** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal giorno **11 dicembre 2021**.